

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DANNI ATMOSFERICI ANNO 2024

EBITERBO, dando seguito all'accordo sottoscritto dalle parti sociali il 11/11/2024, avente ad oggetto la costituzione di un fondo straordinario di solidarietà danni atmosferici conseguenti agli eventi del mese di ottobre 2024, definisce di seguito il presente regolamento attuativo delle misure previste.

1. Fondi stanziati

Con delibera del Consiglio Direttivo del 4/12/2024, EBITERBO stanziava un importo massimo di € 900.000,00 da attingere, se necessario, anche dalle risorse accantonate a patrimonio previa delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la capienza dell'importo stanziato alla scadenza del termine di presentazione delle domande e in tale ambito valuterà l'eventuale rifinanziamento.

Lo stanziamento viene articolato nelle seguenti modalità:

- per 2/3 alle prestazioni 1A) e 1B) (contributo per danni subiti dal lavoratore e contributo per integrazione del reddito dei lavoratori);
- per 1/3 alla prestazione 2A) (contributo per danni subiti dalle aziende).

Resta inteso che per ogni prestazione le eventuali risorse residuali risultanti al termine di scadenza delle domande andranno a coprire le eccedenze eventualmente rilevate e fino a concorrenza dell'importo stanziato.

2. Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

Possono accedere alle prestazioni le aziende che applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

In particolare, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal citato CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,30%, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo Territoriale, a fronte dell'adesione ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,30% calcolato su paga base e contingenza, riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

Le aziende che abbiano omesso sia di versare il contributo ad Ebiterbo sia la quota dello 0,30% direttamente ai dipendenti, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo Territoriale, a fronte dell'adesione ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,50% calcolato su paga base e contingenza, riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Possono accedere alle prestazioni i lavoratori dipendenti da aziende aderenti a Ebiterbo che abbiano un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in forza al momento dell'evento (quindi antecedente alla data del 17/10/24).

3. Contributo a favore dei lavoratori dipendenti

L'intervento è un indennizzo delle perdite effettivamente subite ed è richiedibile per un limite massimo di € 2.000,00 (€ 1.500,00 se part time inferiore al 75%) per le spese sostenute per il ripristino dell'abitazione e/o pertinenze (quote di pertinenza attribuite) a seguito di inagibilità e/o alla riparazione di auto e/o moto e/o bicicletta a pedalata assistita, danneggiate da fango, acqua e per caduta alberi a seguito dei danni provocati dall'evento atmosferico.

I contributi massimi erogabili sono:

- a) € 1.500,00 per ripristino danni all'abitazione;

b) € 500,00 per ripristino danni pertinenze;

c) € 800,00 per sostituzione mobili ed elettrodomestici;

d) € 800,00 per riparazione/sostituzione moto/autoveicoli/biciclette a pedalata assistita per importi non coperti da apposita assicurazione.

Le suddette prestazioni sono tra loro cumulabili all'interno del limite massimo di cui sopra.

Il lavoratore, per accedere alla prestazione, deve risultare residente o domiciliato in uno dei seguenti comuni del territorio della Città Metropolitana di Bologna rientranti nella Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1.109 del 5/11/24. Bologna, Imola, Anzola dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Crespellano, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Castenaso, Budrio, Pianoro, Molinella, Monterenzio, San Lazzaro, Loiano, Castel Guelfo, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi, Medicina, Bentivoglio, Castel San Pietro Terme, Sala Bolognese, Monte San Pietro, Baricella, Valsamoggia, Argelato, Altedo.

Per la richiesta occorre compilare l'apposita modulistica che dovrà essere inoltrata, unitamente alla documentazione necessaria, entro il 30/9/2025.

In deroga ai Regolamenti del FSR ordinario e Welfare territoriale, le prestazioni erogate dal fondo straordinario ai lavoratori colpiti dagli eventi atmosferici oggetto del presente Regolamento non rientrano nei limiti dell'importo massimo annuale erogabile.

Documentazione di spesa da allegare alla domanda

I documenti di spesa (fatture, scontrino parlante o documento fiscale equivalente) devono essere quietanzati ed intestati al lavoratore o a persona appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto. Deve vedersi chiaramente l'oggetto della spesa sostenuta e, nell'attestazione di pagamento, il destinatario dell'intervento pagato.

Per quanto riguarda i danni subiti alla propria abitazione, possono essere presentate spese sostenute per la perizia di agibilità o inagibilità, esecuzione di lavori di ripristino e/o miglioramento della sicurezza dell'abitazione.

Non sono ammissibili le fatture emesse dal coniuge o da persona appartenente al nucleo familiare anche convivente di fatto, nonché da imprese a quest'ultimi riconducibili o da professionisti che risultino legati al lavoratore da vincoli parentali come sopra descritti.

Oltre ai documenti di spesa e alle relative attestazioni di pagamento, alla domanda deve essere allegato:

- certificato di residenza o di domicilio, o altro atto idoneo, in uno dei comuni sopra indicati. La residenza o il domicilio debbono essere antecedenti alla data dell'evento atmosferico.
- certificazione/dichiarazione o altro atto idoneo rilasciato da un Ente, o istituzione pubblica, o altro soggetto abilitato che attesti il danno subito;
- stato di famiglia (solo in presenza di fatture intestate ad un componente del nucleo familiare convivente con il lavoratore beneficiario);
- ultima busta paga;
- ogni altra documentazione utile all'istruzione della pratica.

4. Contributo solidaristico a favore dei lavoratori dipendenti

Al lavoratore dipendente di un'azienda con sede di lavoro in uno dei seguenti comuni alluvionati del territorio della Città Metropolitana di Bologna rientranti nella Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1.109 del 5/11/24: Bologna, Imola, Anzola dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Crespellano, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Castenaso, Budrio, Pianoro, Molinella, Monterenzio, San Lazzaro, Loiano, Castel Guelfo, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi, Medicina, Bentivoglio, Castel San Pietro Terme, Sala Bolognese, Monte San Pietro, Baricella, Valsamoggia, Argelato, Altedo, che abbia avuto accesso alle prestazioni riconosciute dall'ammortizzatore sociale attivato dall'azienda ai sensi del Decreto Legislativo 148/2015 per Evento Oggettivamente Non Evitabile (EONE), verrà corrisposto un contributo nel seguente valore:

- Integrazione fino al 100% della retribuzione persa (ex art.206 del CCNL Terziario) in caso di sospensione o riduzione dal lavoro non inferiore al 40%, per un massimo di 30 giorni, nel periodo compreso dal 17/10/2024 al 30/11/24.

Il calcolo della percentuale di riduzione di lavoro si effettua in base ai criteri degli ammortizzatori sociali, per singola settimana (Lunedì-Domenica).

Qualora il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel suddetto periodo, tale importo aziendale ed il contributo dell'ente non potranno essere superiore alla retribuzione persa.

I contributi spettanti sono da intendersi fiscalmente lordi e saranno assoggettati a ritenute fiscali (aliquota corrispondente al primo scaglione), il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato:

- buste paga del periodo ottobre/novembre 2024 dalle quali si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione dell'ammortizzatore, contenenti preferibilmente anche il calendario delle presenze.

Per la richiesta occorre compilare l'apposita modulistica che dovrà essere inoltrata, unitamente alla documentazione necessaria, entro il 30/9/2025.

5. Contributo a favore delle imprese

L'intervento è richiedibile da ogni impresa operante in uno o più dei seguenti comuni alluvionati del territorio della Città Metropolitana di Bologna, rientranti nella Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1.109 del 5/11/24: Bologna, Imola, Anzola dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Crespellano, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Castenaso, Budrio, Pianoro, Molinella, Montereenzio, San Lazzaro, Loiano, Castel Guelfo, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi, Medicina, Bentivoglio, Castel San Pietro Terme, Sala Bolognese, Monte San Pietro, Baricella, Valsamoggia, Argelato, Altedo, per un limite massimo di € 5.000,00 lordi (il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione), che abbia subito danni all'attività a causa dell'evento atmosferico con conseguente inattività anche temporanea, quale contributo a fronte di:

- a) spese relative a eventuale perizia di agibilità;
- b) spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell'impresa;
- c) spese per il ripristino o la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
- d) spese sostenute per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali per importi non coperti da apposita assicurazione;
- e) ogni altra spesa documentata conseguente a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici.

Non sono ammissibili le spese fatturate all'impresa dal legale rappresentante e/o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari come anche dal coniuge o da persona appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto, nonché da imprese a quest'ultimo riconducibili o da professionisti che risultino legati all'impresa richiedente a qualsiasi titolo giuridico o di fatto; le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo e/o di collegamento come definiti dall'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Per la richiesta occorre compilare l'apposita modulistica che dovrà essere inoltrata, unitamente alla documentazione necessaria, entro il 30/9/2025.

Il contributo erogato, nel limite massimo indicato, non potrà superare il 50% del danno subito e concorre solo per le cifre non coperte da altre fonti pubbliche e/o assicurative. Non sarà rimborsata l'imposta sul valore aggiunto IVA evidenziata in fattura e compresa nella stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

I documenti di spesa devono essere quietanzati ed intestati all'azienda. Deve vedersi chiaramente l'oggetto della spesa sostenuta e, nell'attestazione di pagamento, il destinatario dell'intervento pagato.

Oltre ai documenti di spesa e alle relative attestazioni di pagamento, alla domanda deve essere allegato:

- certificazione/dichiarazione o altro atto idoneo rilasciato da un Ente o istituzione pubblica o altro soggetto abilitato che attesti i danni subiti e l'inattività anche temporanea dell'attività;
- documentazione attestante l'ubicazione dell'azienda in uno dei comuni alluvionati sopra indicati;
- dichiarazione del legale rappresentante di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette;
- ogni altra documentazione utile all'istruzione della pratica;
- copia del documento di identità del legale rappresentante.

6. Modalità di presentazione delle domande:

Indicativamente entro 30 giorni dal ricevimento, le domande verranno prese in carico e analizzate dalla Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso EBITERBO, la quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERBO la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- c. valuterà la necessità di richiedere della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale;
- e. In caso di sovrannumero delle domande, i tempi di presa in carico possono eccedere i 30 giorni. Una volta accolta dalla Commissione, la domanda sarà messa in liquidazione tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione del cedolino paga, quando necessario.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) Via web, accedendo dall'area riservata del sito www.ebiterbo.it previa registrazione;
- 2) Spedizione postale all'indirizzo della sede di Ebiterbo in Via Marconi 71-40122 Bologna tramite strumento idoneo ad accertare la data di invio;
- 3) Tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.ebiterbo.it (per ragioni di certificabilità non si accettano le domande inviate via e-mail ordinaria);
- 4) Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro, socie dell'Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda. La stessa dovrà riportare data, timbro e persona di riferimento;
- 5) A mano presso gli uffici dell'Ente in Via Marconi 71-40122 Bologna, previo appuntamento.

Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo del 4/12/2024.